

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

FINALE
A5-0433/2001

28 novembre 2001

*****II**

RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA

relativa alla posizione comune del Consiglio per dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (Direttiva sulle autorizzazioni) (10419/1/2001 – C5-0417/2001 – 2000/0188(COD))

Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia

Relatrice: Angelika Niebler

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PAGINA REGOLAMENTARE.....	4
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA.....	5
MOTIVAZIONE.....	11

PAGINA REGOLAMENTARE

Nella seduta del 1° marzo 2001 il Parlamento ha definito la sua posizione in prima lettura sulla proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (Direttiva sulle autorizzazioni) (COM(2000)386 - 2000/0188 (COD)).

Nella seduta del 19 settembre 2001 la Presidente del Parlamento ha annunciato di aver ricevuto la posizione comune, che ha deferito alla commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (10419/1/2001 - C5-0417/2001).

Nella riunione del 22 giugno 2000 la commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia aveva nominato relatrice Angelika Niebler.

Nella riunione del 10 ottobre 2001, del 5, 21 e 27 novembre 2001 ha esaminato la posizione comune e il progetto di raccomandazione per la seconda lettura.

In quest'ultima riunione ha approvato il progetto di risoluzione legislativa all'unanimità salvo 2 astensioni.

Erano presenti al momento della votazione Carlos Westendorp y Cabeza (presidente), Renato Brunetta e Nuala Ahern (vicepresidenti), Konstantinos Alyssandrakis, María del Pilar Ayuso González (in sostituzione di Christian Foldberg Røvsing), Guido Bodrato, Carmen Cerdeira Morterero (in sostituzione di François Zimeray, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Giles Bryan Chichester, Harlem Désir, Raina A. Mercedes Echerer (in sostituzione di Caroline Lucas), Christos Folias, Neena Gill (in sostituzione di Mechtild Rothe), Norbert Glante, Michel Hansenne, Malcolm Harbour (in sostituzione di Dominique Vlasto), Roger Helmer, Hans Karlsson, Bernd Lange (in sostituzione di Rolf Linkohr), Werner Langen, Eryl Margaret McNally, Erika Mann, Marjo Matikainen-Kallström, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Yves Piétrasanta, Elly Plooij-van Gorsel, Samuli Pohjamo, John Purvis, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Imelda Mary Read, Konrad K. Schwaiger, Esko Olavi Seppänen, Anna Terrón i Cusí (in sostituzione di Massimo Carraro), Astrid Thors, Antonios Trakatellis (in sostituzione di Umberto Scapagnini), Claude Turmes (in sostituzione di Nelly Maes), Jaime Valdivielso de Cué, W.G. van Velzen, Adriaan Vermeer (in sostituzione di Willy C.E.H. De Clercq, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Alejo Vidal-Quadras Roca, Anders Wijkman, Myrsini Zorba e Olga Zrihen Zaari.

La raccomandazione per la seconda lettura è stata depositata il 28 novembre 2001.

Il termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno della tornata nel corso della quale la relazione sarà esaminata.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio per l'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (Direttiva sulle autorizzazioni) (10419/1/2001 – C5-0417/2001 – 2000/0188(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (10419/1/2001 – C5-0417/2001),
 - vista la sua posizione in prima lettura¹ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2000)386²),
 - vista la proposta modificata della Commissione (COM(2001)372³),
 - visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
 - visto l'articolo 80 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0433/2001),
1. modifica come segue la posizione comune;
 2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

¹ GU C 277 dell'1.10.2001, pag. 18, 116, 123.

² GU C 365 del 19.12.2000, pag. 230.

³ GU C 270 E del 25.9.2001, pagg. 182-198

Emendamento 1
Considerando 32

(32) Oltre ai diritti amministrativi possono essere riscossi anche contributi per i diritti d'uso delle frequenze radio o dei numeri per garantire l'impiego ottimale di tali risorse. È opportuno evitare che tali contributi ostacolino lo sviluppo dei servizi innovativi e la concorrenza sul mercato. La presente direttiva lascia impregiudicato il fine per cui sono impiegati i contributi per i diritti d'uso. Detti contributi possono ad esempio essere usati per finanziare le attività delle autorità nazionali di regolamentazione che non possono essere coperte dai diritti amministrativi.

(32) Oltre ai diritti amministrativi possono essere riscossi anche contributi per i diritti d'uso delle frequenze radio o dei numeri per garantire l'impiego ottimale di tali risorse. È opportuno evitare che tali contributi ostacolino lo sviluppo dei servizi innovativi e la concorrenza sul mercato. La presente direttiva lascia impregiudicato il fine per cui sono impiegati i contributi per i diritti d'uso. Detti contributi possono ad esempio essere usati per finanziare le attività delle autorità nazionali di regolamentazione che non possono essere coperte dai diritti amministrativi.

Laddove, in caso di procedure di selezione comparativa, i contributi per i diritti di uso delle frequenze radio consistono, interamente o parzialmente, in un importo una tantum, saranno offerte modalità di pagamento adeguate per garantire che tali contributi non portino in pratica a una selezione sulla base di criteri estranei all'obiettivo di garantire l'uso ottimale delle frequenze radio.

La Commissione può pubblicare, su base regolare, studi comparativi concernenti le migliori prassi in materia di allocazione di radiofrequenze, assegnazione di numeri o diritti di passaggio.

Motivazione

L'emendamento mira a garantire che l'assegnazione di numeri e di diritti di passaggio da parte dell'ente pubblico non sia considerata soprattutto una fonte di entrate. In tale contesto i contributi devono coprire soltanto i costi amministrativi o adempiere una funzione regolatrice.

Emendamento 2

Articolo 12, paragrafo 1, lettera a)

a) coprono complessivamente i soli costi amministrativi che saranno sostenuti per la gestione, il controllo e l'applicazione del regime di autorizzazione generale ***i diritti d'uso e gli obblighi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 2 che possono comprendere i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, quali decisioni in materia di accesso e interconnessione;***

a) coprono complessivamente i soli costi amministrativi che saranno sostenuti per la gestione, il controllo e l'applicazione del regime di autorizzazione generale;

Motivazione

La nuova direttiva punta a far sì che i diritti di autorizzazione coprano unicamente i costi amministrativi connessi alla gestione delle autorizzazioni generali, soltanto così si può conseguire un'armonizzazione dei diritti negli Stati membri ed evitare un onere tributario eccessivo. La distinzione tra detti diritti e gli altri tributi con i quali eventualmente potrebbero essere finanziate altre prestazioni amministrative appare pertanto necessaria nella presente direttiva.

Emendamento 3
Articolo 13

Contributi per la concessione di diritti d'uso e di diritti di installare strutture

Gli Stati membri possono consentire all'autorità competente di riscuotere contributi sui diritti d'uso delle frequenze radio o dei numeri o sui diritti di installare strutture su proprietà pubbliche o private, al di sopra o sotto di esse al fine di garantire l'impiego ottimale di tali risorse. Gli Stati membri fanno sì che tali contributi siano trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo perseguito e non discriminatori e tengano conto degli obiettivi

Contributi per la concessione di diritti d'uso e di diritti di installare strutture

Gli Stati membri possono consentire all'autorità competente di riscuotere contributi sui diritti d'uso delle frequenze radio o dei numeri o sui diritti di installare strutture su proprietà pubbliche o private, al di sopra o sotto di esse al fine di garantire l'impiego ottimale di tali risorse. Gli Stati membri fanno sì che tali contributi siano trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo perseguito e non discriminatori e tengano conto degli obiettivi

dell'articolo 7 della direttiva 2001/.../CE
(direttiva quadro).

dell'articolo 7 della direttiva 2001/.../CE
(direttiva quadro).

***Le misure adottate conformemente al
presente articolo sono soggette alla
procedura di cui all'articolo 6 della
direttiva 2001/.../CE (direttiva quadro).***

Motivazione

Per assicurare la coerenza ed evitare discriminazioni nel mercato unico.

.

Emendamento 4

Articolo 14

Modifica dei diritti e degli obblighi

Gli Stati membri fanno sì che i diritti, le condizioni, e le procedure relativi alle autorizzazioni generali e ai diritti d'uso o di installare strutture possano essere modificati solo in casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata. L'intenzione di procedere a simili modifiche è comunicata nel modo appropriato ai soggetti interessati, ivi compresi gli utenti e i consumatori; è concesso un periodo di tempo sufficiente affinché possano esprimere la propria posizione al riguardo; tale periodo, tranne in casi eccezionali, non può essere inferiore a quattro settimane.

Gli Stati membri fanno sì che i diritti, le condizioni, e le procedure relativi alle autorizzazioni generali e ai diritti d'uso o di installare strutture possano essere modificati solo in casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata. L'intenzione di procedere a simili modifiche è comunicata nel modo appropriato ai soggetti interessati, ivi compresi gli utenti e i consumatori; è concesso un periodo di tempo sufficiente affinché possano esprimere la propria posizione al riguardo; tale periodo, tranne in casi eccezionali, non può essere inferiore a quattro settimane. ***Le misure adottate conformemente al presente articolo sono soggette alla procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 2001/.../CE (direttiva quadro).***

Motivazione

Per garantire una serie di condizioni armonizzate.

Emendamento 5

Articolo 14, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Gli Stati membri non devono limitare o revocare i diritti di passaggio prima della scadenza del periodo per il quale sono stati concessi, salvo in casi specifici ed eventualmente in conformità con le pertinenti disposizioni nazionali relative alla compensazione per la revoca dei diritti. Gli Stati membri dovrebbero revocare i diritti d'uso concessi soltanto in circostanze eccezionali.

Motivazione

Vista la necessità di tutelare gli investimenti delle imprese interessate, nel settore particolarmente delicato dei diritti d'uso o di passaggio si dovrebbe evitare di apportare modifiche al regime oppure prevedere una compensazione.

Emendamento 6
Articolo 15, paragrafo 2

2. Qualora le informazioni di cui al paragrafo 1 siano detenute a vari livelli di governo, in particolare le informazioni riguardanti le procedure e le condizioni circa i diritti di installare strutture, l'autorità nazionale di regolamentazione compie ogni ragionevole sforzo per realizzare un prospetto di facile lettura di tutte dette informazioni, ***se l'autorità competente lo ritiene possibile a costi proporzionati***, per agevolare le domande di concessione dei diritti di installare strutture.

2. Qualora le informazioni di cui al paragrafo 1 siano detenute a vari livelli di governo, in particolare le informazioni riguardanti le procedure e le condizioni circa i diritti di installare strutture, l'autorità nazionale di regolamentazione compie ogni ragionevole sforzo ***tenendo presenti i costi impliciti*** per realizzare un prospetto di facile lettura di tutte dette informazioni, ***nonché di informazioni dettagliate sulle autorità di volta in volta competenti***, per agevolare le domande di concessione dei diritti di installare strutture.

Motivazione

L'articolo 15, paragrafo 2, costituisce un importante passo verso una maggiore trasparenza in materia di concessione di diritti di passaggio e di conseguenza il raggiungimento delle sue finalità non dovrebbe essere lasciato alla discrezione delle autorità nazionali di regolamentazione.

Emendamento 7
Articolo 17, paragrafo 2

2. Quando l'applicazione della disposizione di cui al paragrafo 1 implica una limitazione dei diritti o un ampliamento degli obblighi stabiliti nelle autorizzazioni preesistenti, gli Stati membri possono prorogare i diritti ed obblighi originari non oltre **12 mesi** dalla data di applicazione indicata all'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, a condizione di non ledere i diritti di cui godono altre imprese in forza della normativa comunitaria. Gli Stati membri informano la Commissione della concessione di tale proroga, indicandone le ragioni.

2. Quando l'applicazione della disposizione di cui al paragrafo 1 implica una limitazione dei diritti o un ampliamento degli obblighi stabiliti nelle autorizzazioni preesistenti, gli Stati membri possono prorogare i diritti ed obblighi originari non oltre **9 mesi** dalla data di applicazione indicata all'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, a condizione di non ledere i diritti di cui godono altre imprese in forza della normativa comunitaria. Gli Stati membri informano la Commissione della concessione di tale proroga, indicandone le ragioni.

Motivazione

La proposta originaria della Commissione europea menziona un limite de facto di sei mesi. Anche se talvolta può risultare insufficiente, un periodo di un anno è eccessivo rispetto alle necessità nella prassi commerciale delle imprese interessate..

MOTIVAZIONE

1. La Commissione ha approvato il 12 luglio 2000 la proposta di direttiva che forma oggetto della presente procedura e l'ha presentata al Parlamento europeo. La proposta si basa sul trattato che istituisce la Comunità europea, segnatamente sull'articolo 95. Il 1° marzo 2001 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione legislativa in cui proponeva emendamenti al testo della Commissione, la quale il 4 luglio 2001 ha approvato una proposta modificata in cui recepisce in misura sostanziale gli emendamenti approvati in prima lettura dal PE (COM(2001)372). Il Consiglio ha adottato il 18 settembre 2001 la sua posizione comune e l'ha trasmessa al Parlamento europeo il 19 settembre 2001.
2. In prima lettura il Parlamento europeo ha approvato 28 emendamenti alla proposta di direttiva, di cui 16 sono stati per lo più recepiti integralmente.
3. Appare opportuno presentare di nuovo 4 emendamenti del Parlamento che sono stati in parte condivisi anche dalla Commissione, ma non considerati dal Consiglio. Essi riguardano sostanzialmente la concessione di diritti di passaggio e di numeri.
4. Nel settore dei diritti di passaggio gli Stati membri o le loro autorità di regolamentazione dovrebbero rendere pubblico un elenco dei diritti, dei contributi, delle procedure e delle condizioni concernenti i diritti di passaggio ove le relative decisioni spettino a diversi organi statali, come prevedeva la proposta originaria della Commissione condivisa dal Parlamento europeo. In tale elenco dovrebbero figurare, in conformità dell'emendamento 23 del Parlamento europeo, anche le autorità di volta in volta competenti.
5. In materia di norme in vigore per i diritti di passaggio e la concessione di numeri occorre tenere in maggiore considerazione le finalità degli emendamenti 8 e 21 del Parlamento, per cui i numeri e i diritti di passaggio su suolo pubblico devono essere assegnati a titolo gratuito o con diritti pari al livello dei costi della relativa gestione. Ne potrebbero essere esclusi i cosiddetti "numeri d'oro", che per la combinazione delle cifre sono facilmente memorizzabili e quindi presentano un particolare pregio economico: la concessione di detti numeri dovrebbe poter avvenire con una compensazione adeguata.
6. L'emendamento 28 del Parlamento europeo va ripresentato in forma leggermente modificata. È importante che gli Stati membri possano revocare soltanto in casi eccezionali i diritti d'uso e di passaggio concessi per un determinato periodo di tempo e per i diritti di passaggio ciò deve avvenire soltanto dietro adeguata compensazione. La disciplina è indispensabile per assicurare un'adeguata fiducia e garanzia degli investimenti alle imprese attive sul mercato.
7. Il successo della nuova direttiva sulle autorizzazioni dipenderà soprattutto dal fatto che sono facilitate le procedure di autorizzazione e le condizioni concrete per l'accesso al mercato e per l'esercizio di reti e di servizi. Ciò presuppone in particolare la trasparenza in sede di concessione dei diritti di passaggio e di riscossione di diritti e che i diritti collegati all'autorizzazione di reti e servizi e all'assegnazione di numeri, di diritti di passaggio e di uso di frequenze non siano troppo onerosi per le imprese. La posizione comune non persegue con sufficiente coerenza tale obiettivo e gli emendamenti presentati hanno lo scopo di facilitarne il raggiungimento.